

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4446 del 23/09/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USI VARI COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA CODICE PRATICA N. BOPPA2061/15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4582 del 22/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USI VARI

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA

CODICE PRATICA N. BOPPA2061/15RN02

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.15388 del 03/12/2012 (procedimento BOPPA2061/06RN01) con la quale è stata rilasciata alla ditta AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.:03145140376, con sede legale in comune di Bologna, in Via Del Triumvirato n.84, **la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea** (scadenza 31/12/2015) **da tre pozzi** ubicati sui terreni individuati nel NCT del comune di Bologna al Foglio 11, mappale 5 (ora 396, pozzi 1 e 2) ed al Foglio 10, mappale 310, sub 17 (pozzo 3), in particolare:

- **dal Pozzo 1**, profondo 42 m, con una portata massima di 4 l/s per complessivi 20000 mc/anno, **ad uso raffreddamento impianto di condizionamento termico** (assimilato a uso igienico ed assimilati) e **ad uso irrigazione aree verdi aziendali** (assimilato a uso piscicoltura, irrigazione attrezzature sportive etc.);

- **dal Pozzo 2**, profondo 61 m, con una portata massima di 30 l/s per complessivi 5000 mc/anno, **ad uso anti incendio** per gli interventi da effettuarsi esclusivamente sulle aree Terminal Pax, Aerostazione Merci e Parcheggio Fast Park (igienico ed assimilati); nel pozzo sono presenti due

elettropompe sommerse di prelievo: una, ad uso anti incendio di 30 Kw di potenza con diametro del tubo di mandata pari a 125 mm; l'altra, per il mantenimento della pressione nell'impianto idrico di 7,5 Kw di potenza;

- **dal Pozzo 3**, profondo 55 m, con una portata massima di 5 l/s per complessivi 5000 mc/anno **ad uso anti incendio** per gli interventi da effettuarsi esclusivamente sulla pista aeroportuale (*igienico ed assimilati*);

viste le istanze presentate dal concessionario:

- **di rinnovo della concessione**, assunta agli atti dell'ex STB Reno della regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG.2015.0835920 del 19/11/2015 e successiva integrazione Prot. n. PG.2015.0848764 del 27/11/2015;

- **di variante non sostanziale alla concessione**, assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/20472 del 04/09/2017, consistente nella sostituzione del pozzo denominato Pozzo 1, non più utilizzabile per cause tecniche, con un nuovo pozzo di analoghe caratteristiche di profondità e filtri di captazione, da realizzarsi sulla stessa verticale del pozzo esistente, previa rimozione dei vari manufatti e rialesaggio del perforo;

- **di varianti sostanziali alla concessione**, assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/20475 del 04/09/2017, consistente in:

- **aumento di prelievo dal Pozzo 1 da 20.000 a 120.000 mc/a**, con una portata massima di 7 l/s, ad uso esclusivo di alimentazione dei servizi igienici dell'aeroporto comprensivi di gabinetti, lavandini, bidet docce e orinatori (*assimilato a uso consumo umano*);
- **aumento di prelievo dal Pozzo 2 da 5.000 a 20.500 mc/a**, di cui:
 - (a) 20.000 mc/a, con una portata massima di 7 l/s mediante la pompa di prelievo da 7,5 Kw di potenza, ad uso raffreddamento dell'impianto di condizionamento termico (*torri evaporative*) e ad uso mantenimento in pressione dell'impianto anti incendio (*uso igienico ed assimilati*), ad uso irrigazione aree verdi aziendali (*pescicoltura, irrigazione attrezzature sportive etc.*)

(b) 500 mc/a, con una portata massima di 30 l/s mediante la pompa di prelievo da 30 Kw di potenza, ad uso anti incendio per gli interventi da effettuarsi esclusivamente sulle aree Terminal Pax, Aerostazione Merci e Parcheggio Fast Park (*igienico ed assimilati*);

preso atto che l'Agenzia scrivente con lettera Prot. n. PGBO/2017/23590 del 11/10/2017 ha comunicato alla ditta istante di istruire tutte le richieste presentate nell'ambito dell'unico procedimento di rinnovo **BOPPA2061/15RN02**, comprendente sia la richiesta di rinnovo che quelle di variante;

richiamata la Determinazione n. 5559 del 18/10/2017 con la quale il concessionario è stato autorizzato alla perforazione del nuovo Pozzo 1, in sostituzione di quello esistente, non più utilizzabile, come **variante non sostanziale** alla concessione, nelle more del procedimento unico di rinnovo con varianti;

vista la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2018/11134 14/05/2018 dalla quale si evince che:

il **nuovo Pozzo 1** è stato: - **realizzato** sulla stessa verticale del pozzo esistente con rimozione della colonna e allargamento del diametro di perforo fino a 320 mm e fino alla medesima profondità di 43 m; - **rivestito** con una nuova colonna di captazione in acciaio inox di 219 mm di diametro, cieca fino alla profondità di 26,88 mm, seguita da un raccordo conico cieco di 168 mm di diametro fino alla profondità di 32,18 e quindi da una colonna microfessurata (slot 1,5 mm) fino a 42,18 m di profondità, che drena una falda sotterranea in ghiaie con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -20,84/-20,92 m alla portata massima di 5 l/s m in data maggio 2018; - **isolato** dalle falde soprastanti mediante posa di compactonite nel perforo da 26 a 28 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza, con diametro tubo di mandata di 50,0 mm, immersa alla profondità di 30 m, regolata alla portata massima di 7 l/s;

considerato che sulla base della documentazione agli atti, il sottosuolo d'interesse è caratterizzato a livello locale fino alla profondità di 61 m, da due distinti livelli stratigrafici e idrogeologici di natura ghiaiosa: il primo

che si sviluppa tra circa 26 e 40 m di profondità, (captato dal Pozzo 1, ad uso consumo umano) ed il secondo tra circa 45 e 55 m di profondità (captato dai Pozzi 2 e 3 per gli altri usi) separati da un orizzonte argilloso di circa 4/5 m di spessore;

considerato che l'istanza di rinnovo con variante sostanziale deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione, con procedura ordinaria, previsto dal Titolo II del RR 41/2001 (procedimento B008A0126/15RN01);

considerato che i pozzi di prelievo non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 295 del 02/11/2017 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con Prot. n. PGB0/2018/2177 del 29/01/2018, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere di competenza dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) espresso in senso favorevole con nota assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/28078 del 04/12/2017;

preso atto del parere di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/98566 del 09/07/2020, espresso in senso favorevole all'uso consumo umano con la seguente nota: *"ricevute le precisazioni richieste P.G. N. 65079 del 25/06/2020 (allegato - precisazioni 25062020) comprendenti considerazioni sul raggio di azione del pozzo N1 (Pozzo 1) rispetto ai pozzi dell'acquedotto e possibili interferenze con Cava Olmi"*;

- dalla quale nota si evince che: il Pozzo 1 non interferisce idrogeologicamente: né con i campi pozzi acquedottistici del comune di Bologna; né con la falda sotterranea affiorante

nella limitrofa Cava Olmi; né con l'acquifero sottostante captato dai Pozzi 2 e 3;

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo esercitato mediante tutti i pozzi:**

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno Lavino-confinato superiore* - codice 0442ER-DQ2-CCS, caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* e rischio dello stato quantitativo assente; da soggiacenza piezometrica compresa tra 30 e 25 m di profondità (2010-2012) e trend piezometrico positivo (2002-2012); da subsidenza passata da valori di -10/-7,5 a valori di -2,5/+2,5 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016;

- **comporta un rischio ambientale** (*repulsione*), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *elevata* e può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione soltanto con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e prescrizioni;

considerato che, sulla base della documentazione agli atti, i dati di monitoraggio di piezometria più recenti, disponibili a livello locale sia dai pozzi di prelievo sia dalla limitrofa Cava Olmi, rivelano condizioni di soggiacenza piezometrica in miglioramento con valori compresi tra 15 e 25 m, in linea con il trend piezometrico positivo indicato dalla pianificazione a livello regionale;

ritenuto che, sia opportuno verificare che il trend di miglioramento delle condizioni piezometriche del corpo idrico non venga alterato dal nuovo incremento di volume di prelievo richiesto, mediante il controllo con un monitoraggio piezometrico in continuo da attuarsi nel Pozzo 1 e, a scelta, in uno dei due pozzi 2 e 3;

considerato che per quanto riguarda l'applicazione di eventuali misure di risparmio idrico, il nuovo prelievo idrico ad uso consumo umano è congruo con i precedenti consumi registrati da acquedotto e tenuto conto degli incrementi attesi del numero di passeggeri; per quanto

riguarda l'irrigazione delle aree verdi, i quantitativi previsti agli atti delle concessioni precedenti (BOPPA2016/06RN01) di 5.000 mc/a per circa 2,5 ha di estensione di terreni a verde sono congrui con quelli indicati dalla pianificazione di settore, ai sensi della DGR 1415/2016; per quanto riguarda il raffreddamento dell'impianto di condizionamento termico (reintegro per perdite di evaporazione e spurgo delle torri evaporative) e le prove di esercitazione e manutenzione dell'impianto anti incendio si dà atto dei fabbisogni idrici previsti dal concessionario;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rinnovo della concessione con le varianti richieste, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare allegato e della prescrizione di monitoraggio piezometrico in continuo da attuarsi nel Pozzo 1 e, a scelta, in uno dei due pozzi 2 e 3;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, ai sensi dell'art.20 del RR 41/01:

1. la ditta istante, per la nuova concessione dai tre pozzi come sopra definita è tenuta al pagamento di un unico canone di concessione annuale come somma dei canoni dovuti per l'uso ed il quantitativo di acqua concesso da ciascun pozzo:

2. in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo (pozzo 2), si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso;

3. gli utilizzi di acque pubbliche richiesti, come precisati dalle DGR citate in premessa, sono assimilabili a quelli di:

- uso *consumo umano* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. b) della LR n.3/1999, per quanto riguarda l'alimentazione dei servizi igienici areoportuali;

- uso *igienico e assimilati* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, per quanto riguarda il raffreddamento dell'impianto di condizionamento termico (reintegro per perdite di evaporazione e spurgo delle torri evaporative);

- uso *igienico e assimilati* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, per quanto riguarda l'alimentazione dell'impianto anti incendio e per le prove di

esercitazione e manutenzione;

- uso *pescicoltura*, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. d) della LR n.3/1999, per quanto riguarda l'irrigazione delle aree verdi;

4. il canone del pozzo 2, in virtù della presenza di due distinte pompe di prelievo, si compone di due canoni distinti: uno per il raffreddamento dell'impianto di raffreddamento e il mantenimento in pressione dell'impianto anti incendio, e, l'altro, per l'alimentazione dell'impianto anti incendio;

5. il canone ad uso anti incendio con una portata massima di 30 l/s deve essere calcolato, in proporzione, sulla base del costo indicato per un modulo pari a 100 l/s;

considerato, pertanto, che il canone 2020 per la nuova concessione è pari a € 1005,23, di cui è dovuto l'importo di € 335,07 per 4 ratei mensili di validità della nuova concessione nell'anno corrente di rilascio, come risulta dalla tabella seguente:

	CANONE 2020	4 RATEI MENSILI CANONE 2020
POZZO 1 uso consumo umano (7 l/s)	353,85	117,95
POZZO 2 uso raffreddamento; irrigazione aree verdi e mantenimento pressione impianto anti incendio (7 l/s)	164,89	54,96
POZZO 2 uso anti incendio (30 l/s)	321,60	107,20
POZZO 3 uso anti incendio (5 l/s)	164,89	54,96
TOTALE CANONE	1005,23	335,07

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni previsti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.15388 del 03/12/2012 (procedimento BOPPA2061/06RN01) fino al 31/12/2019 e per 8 ratei mensili del 2020, per i quali è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 218,06;

ritenuto che il suddetto importo sia da scomputarsi sulla annualità 2020 della nuova concessione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 87,00 per la domanda di rinnovo di concessione; di € 90,00 per la domanda di variante non sostanziale e di € 195,00 per la domanda di variante sostanziale;

- di 4 ratei mensili di validità del canone di concessione 2020 nell'anno corrente di rilascio, per il quale è stato versato soltanto l'importo di € 117,01, essendo il concessionario a credito di € 218,06 per i canoni dovuti per la concessione rilasciata con Determinazione n.15388 del 03/12/2012;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di **€ 537,33**, rispetto all'importo già versato di € 467,90, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 15388 del 03/12/2012 (in riferimento al procedimento BOPPA2061/06RN01);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 22/09/2020 (come da documentazione assunta agli atti al Prot. n°PG/2020/135667 del 22/09/2020);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.:03145140376, con sede legale in comune di Bologna, in Via Del Triumvirato n.84, **il rinnovo con varianti sostanziali alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n.15388 del 03/12/2012, **mediante tre pozzi denominati Pozzo 1, Pozzo 2 e Pozzo 3** ubicati sui terreni distinto al NCT del Comune di

Bologna al Foglio 11, mappale 396, (Pozzi 1 e 2) ed al Foglio 10, mappale 310 (Pozzo 3), rispettivamente nei punti di coordinate UTM RER: X=682155 Y=933258; X=682176 Y=933299 e X=681865 Y=933711:

- **dal Pozzo 1** (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 5559 del 18/10/2017) con una portata massima di 7 l/s per complessivi 120.000 mc/a, ad uso esclusivo di alimentazione dei servizi igienici dell'aeroporto (assimilato a uso *consumo umano*);

- **dal Pozzo 2**, mediante due distinte pompe di prelievo:

- con una portata massima di 7 l/s, per complessivi 20.000 mc/a, di cui: - 15.000 mc/a ad uso raffreddamento dell'impianto di condizionamento termico (reintegro perdite di evaporazione e spurgo torri evaporative) e ad uso mantenimento in pressione dell'impianto anti incendio (assimilato a uso *igienico ed assimilati*); - 5.000 mc/a ad uso irrigazione aree verdi aziendali (assimilato a uso *pescicoltura, irrigazione attrezzature sportive* etc.);
- con una portata massima di 30 l/s, ad uso anti incendio (assimilato a uso *igienico ed assimilati*), per gli interventi da effettuarsi esclusivamente sulle aree Terminal Pax, Aerostazione Merci e Parcheggio Fast Park, di cui 500 mc/a per le prove di esercitazione e manutenzione dell'impianto medesimo;

- **dal Pozzo 3** con una portata massima di 5 l/s, per complessivi 5000 mc/anno **ad uso anti incendio** per gli interventi da effettuarsi esclusivamente sulla pista aeroportuale (*igienico ed assimilati*);

alle seguenti condizioni:

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 1005,23=**, di cui è dovuto l'importo di € 335,07 per 4 ratei mensili di validità della nuova concessione nell'anno corrente di rilascio; importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, nella misura di € 117,01 essendo il concessionario a credito di € 218,06 (vedi successivo punto 9);

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31

dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione previsto, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 467,90, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 15388 del 03/12/2012 (in riferimento al procedimento BOPPA2061/06RN01) per un **importo aggiuntivo di € 537,33**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che, per i canoni previsti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.15388 del 03/12/2012 (procedimento BOPPA2061/06RN01) fino al 31/12/2019 e per 8 ratei mensili del 2020, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di **€ 218,06**, a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale importo è stato utilizzato come quota parte per il pagamento del canone 2020 di € 335,07 dovuto per la nuova concessione;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla alla Ditta AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.:03145140376, con sede legale in comune di Bologna, in Via Del Triumvirato n.84

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno Lavino-confinato superiore - codice 0442ER-DQ2-CCS*, **mediante tre pozzi denominati Pozzo 1, Pozzo 2 e Pozzo 3** ubicati sui terreni distinto al NCT del Comune di Bologna al Foglio 11, mappale 396, (Pozzi 1 e 2) ed al Foglio 10, mappale 310 (Pozzo 3), rispettivamente nei punti di coordinate UTM RER: X=682155 Y=933258; X=682176 Y=933299 e X=681865 Y=933711, così come indicati nella planimetria catastale agli atti:

- il **Pozzo 1**: - **realizzato** sulla stessa verticale del pozzo esistente con rimozione della colonna e allargamento del diametro di perforo fino a 320 mm e fino alla medesima profondità di 43 m; - **costituito** da una nuova colonna di captazione in acciaio inox di 219 mm di diametro, cieca fino alla profondità di 26,88 mm, seguita da un raccordo conico cieco di 168 mm di diametro fino alla profondità di 32,18 e quindi da una colonna microfessurata (slot 1,5 mm) fino a 42,18 m di profondità, che drena una falda sotterranea in ghiaie con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -20,84/-20,92 m alla portata massima di 5 l/s m in data maggio 2018; - **isolato** dalle falde soprastanti mediante posa di compactonite nel perforo da 26 a 28 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza, con diametro tubo di mandata di 50,0 mm, immersa alla profondità di 30 m, regolata alla portata massima di 7 l/s;

- il **Pozzo 2** è costituito da una colonna di captazione cieca in tubi di acciaio zincato, con diametro est./int. di 512/500 mm, inserita fino alla profondità di 61 m dal piano campagna e microfessurata da -45,3 a -53,8 m di profondità, che drena una falda sotterranea in ghiaie con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -26,98/-36,93 m alla portata massima di 31 l/s, in data 24/08/2007 e -24,18/-26,86 alla portata massima di 41,6 l/s in data 27/01/2011.

L'intercapedine perforo/colonna è riempita con boiaccia cementizia e ghiaietto fino alla profondità di 40 m dal p.c., con intercalati due strati di compactonite, tra -25 e -30 m, il primo, e, tra -35 e -40 m, il secondo, in corrispondenza dei due principali livelli argilloso acquitardi della sezione stratigrafica attraversata di natura ghiaiosa; successivamente, fino a fondo foro, con ghiaietto siliceo. Il pozzo è equipaggiato con due elettropompe sommerse di prelievo: una, ad uso esclusivo anti incendio di 30 Kw di potenza con diametro del tubo di mandata pari a 125 mm; l'altra, per gli altri usi previsti di 7,5 Kw di potenza;

- il **Pozzo 3** è costituito da una colonna di captazione cieca in tubi PVC PN12,5, con diametro est./int. di 180/168 mm, inserita fino alla profondità di 55 m dal piano campagna e micro fessurata da -48 a -54 m, che drena una falda sotterranea in ghiaie con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -25,5/-32,36 m alla portata massima di 5,3 l/s, in data 10/09/2012. L'intercapedine perforo/colonna è riempita con boiaccia cementizia, tipo Termoplast, fino alla profondità di 42 m dal p.c. e, con miscela tipo compactonite, fino a -45 m; successivamente, fino a fondo foro, con ghiaietto siliceo. Il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa di 5,5 Kw di potenza con diametro del tubo di mandata pari a 32 mm;

B) il prelievo è stabilito:

- **dal Pozzo 1** con una portata massima di 7 l/s per complessivi 120.000 mc/a, ad uso esclusivo di alimentazione dei servizi igienici dell'aeroporto (assimilato a uso *consumo umano*);

- **dal Pozzo 2**, mediante due distinte pompe di prelievo:

- con una portata massima di 7 l/s, per complessivi 20.000 mc/a, di cui: - 15.000 mc/a ad uso raffreddamento dell'impianto di condizionamento termico (reintegro perdite di evaporazione e spurgo torri evaporative) e ad uso mantenimento in pressione dell'impianto anti incendio (assimilato a uso *igienico ed assimilati*); - 5.000 mc/a ad uso irrigazione aree verdi aziendali (assimilato a uso *pescicoltura, irrigazione attrezzature sportive* etc.);
- con una portata massima di 30 l/s, ad uso anti incendio (assimilato a uso *igienico ed assimilati*), per gli interventi da effettuarsi esclusivamente

sulle aree Terminal Pax, Aerostazione Merci e Parcheggio Fast Park, di cui 500 mc/a per le prove di esercitazione e manutenzione dell'impianto medesimo;

- **dal Pozzo 3** con una portata massima di 5 l/s, per complessivi 5000 mc/anno, **ad uso anti incendio** per gli interventi da effettuarsi esclusivamente sulla pista aeroportuale (*igienico ed assimilati*);

C) Gli usi sono assimilabili, come precisati dalle DGR citate in premessa, rispettivamente a quelli di:

- uso *consumo umano* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. b) della LR n.3/1999, per quanto riguarda l'alimentazione dei servizi igienici areoportuali;

- uso *igienico e assimilati* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, per quanto riguarda il raffreddamento dell'impianto di condizionamento termico (reintegro per perdite di evaporazione e spurgo delle torri evaporative);

- uso *igienico e assimilati* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, per quanto riguarda l'alimentazione dell'impianto anti incendio e per le prove di esercitazione e manutenzione;

- uso *pescicoltura*, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. d) della LR n.3/1999, per quanto riguarda l'irrigazione delle aree verdi;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo da ogni pozzo e, in particolare, quelli da ogni pompa nel Pozzo 2, mediante l'applicazione di contatori fissi, se non già presenti;
- effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'interno del Pozzo 1 e, a scelta, in uno dei due Pozzi 2 e 3, con frequenza sufficiente a rilevare le variazioni piezometriche giornaliere;
- **trasmettere i dati di monitoraggio volumetrico e piezometrico** all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, con relative elaborazioni e rappresentazioni, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Ventola Nazareno, legale rappresentante della Ditta AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.:03145140376, con sede legale in comune di Bologna, in Via Del Triumvirato n.84, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.